



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA  
SOCIALE

L'Assessore

**DECRETO N. 4 DEL 17/02/2009**

- Oggetto:** Misure urgenti contro la febbre catarrale degli ovini da sierotipo 8.
- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- VISTO l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche;
- VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTA la Legge 2 giugno 1988, n. 218;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni;
- VISTA la Direttiva 96/23/CE del Consiglio;
- VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998 n. 31;
- VISTO il Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 concernente misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria contro la febbre catarrale degli ovini, e successive modifiche;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 2003, n. 225, relativo alle misure di lotta e di eradicazione del morbo della "lingua blu" degli ovini;
- VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10, su norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale;
- VISTO il Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione del 26 ottobre 2007 relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie recettive alla febbre catarrale;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008 su "Profilassi vaccinale contro la febbre catarrale degli ovini – anno 2008-2009";
- VISTA la situazione dei territori sottoposti a restrizione per febbre catarrale degli ovini di cui al Sistema informativo della Commissione Europea EUBTNET visualizzabile sul sito web DG-SANCO [http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt\\_restrictedzones.pdf](http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/bt_restrictedzones.pdf);
- ATTESO che il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota n. DGSAF.III/22026/P-I.8d/18 del 06.11.2008, ha esteso a 6 mesi la durata dell'immunità conferita agli animali della specie bovina dai vaccini inattivati;
- PRESO ATTO che il sistema di sorveglianza regionale ha rivelato l'introduzione del BTV 8 nel territorio della Provincia di Olbia - Tempio;
- CONSIDERATO che dall'analisi epidemiologica la circolazione virale a ridosso dell'evento risulta essere stata limitata nel tempo e circoscritta alla sola Provincia di Olbia-Tempio;
- CONSIDERATO che l'eventuale ulteriore diffusione del virus nel restante territorio regionale potrebbe causare gravi danni al comparto ovino e caprino in seguito a focolai di malattia e importanti limitazioni alle movimentazioni degli animali di tutte le specie recettive, con ulteriore danno economico agli allevatori;
- PRESO ATTO delle indicazioni emerse durante la riunione dell'Unita di Crisi Nazionale per la Blue Tongue del 03 febbraio 2009;
- RITENUTO necessario ed opportuno realizzare ogni sforzo possibile al fine di eradicare il sierotipo BTV 8 dal territorio regionale;
- PRESO ATTO della disponibilità di vaccino inattivato per il sierotipo BTV 8;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 4

DEL 17/02/2009

RITENUTO opportuno immunizzare gli animali recettivi della Provincia di Olbia-Tempio in modo tale da massimizzare l'efficacia immunogena nei confronti del BTV 8;  
RITENUTO altresì di dover adottare opportune misure per contrastare efficacemente eventuali ulteriori introduzioni di virus nel territorio regionale, veicolato da animali provenienti direttamente o indirettamente da territori con circolazione virale in atto;  
DI CONCERTO con l'Assessorato all'Agricoltura e riforma agro-pastorale;  
DI CONCERTO col Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Su conforme parere del Direttore del Servizio Prevenzione e del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

**DECRETA**

**ART. 1 Obiettivi**

1. Scopo del presente Decreto é l'immunizzazione del patrimonio zootecnico recettivo alla febbre catarrale degli ovini della Provincia di Olbia - Tempio, in modo tale da impedire la circolazione virale e la diffusione dell'infezione, e rendere possibile l'eradicazione del sierotipo BTV 8 da tutto il territorio provinciale e regionale.

**ART. 2 Programma di vaccinazione**

1. Sono soggetti alla vaccinazione obbligatoria per il BTV 8 tutti gli animali della specie bovina e ovina allevati nel territorio della Provincia di Olbia-Tempio, secondo lo schema vaccinale di cui all'Allegato 1.
2. La vaccinazione di cui al comma 1. sarà estesa anche alla specie caprina con circolare del Servizio Prevenzione, previa acquisizione dell'autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo 06 aprile 2006, n.193.
3. A parziale deroga di quanto disposto dal Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008, gli animali di cui al comma 1. non soggetti a movimentazione saranno sottoposti a vaccinazione esclusivamente per il BTV 8.
4. Gli animali soggetti a movimentazione dovranno essere vaccinati anche per i sierotipi BTV1 e BTV 2-4 secondo le specifiche dell'Allegato 1.
5. I Servizi Veterinari daranno esecuzione alla vaccinazione di cui al presente Decreto con procedura di massima urgenza, pianificando le attività e l'allocazione delle risorse in modo tale da immunizzare prioritariamente gli animali allevati nei comuni situati al confine con le province di Sassari e Nuoro, e proseguendo in senso centripeto verso i Comuni nei quali sono stati segnalati i primi casi di infezione.

**ART. 3 Movimentazione degli animali**

1. La movimentazione degli animali di specie recettive avviene secondo quanto disposto dal D.L.vo n° 225/2003, dal Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione e dal DAIS n. 37 del 09 dicembre 2008.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 4

DEL 17/02/2009

2. Ulteriori percorsi derogatori eventualmente concordati col Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali o con le altre Regioni saranno comunicate ai Servizi Veterinari e alle associazioni di categoria dal Servizio Prevenzione dell'Assessorato.

#### **ART. 4 Monitoraggio degli effetti indesiderati della vaccinazione**

1. L'allevatore che constati la comparsa di effetti collaterali sugli animali vaccinati, deve informare il Servizio veterinario della ASL immediatamente dopo l'osservazione dei sintomi ed in ogni caso entro il 60° giorno dalla data di vaccinazione degli animali.
2. Nel caso di segnalazione di danni diretti per capi morti o aborti, il veterinario ufficiale compila la scheda di rilevamento degli effetti indesiderati di cui all'Allegato 2, e procede al prelievo di campioni biologici da inviare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con la scheda SBT10 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001.
3. L'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, con separato provvedimento, definirà le modalità di valutazione, verifica ed eventuale indennizzo di danni indiretti conseguenti alla vaccinazione, eventualmente verificatisi.

#### **ART. 5 Intensificazione delle attività di sorveglianza**

1. In tutto il territorio regionale, le aziende ove siano stati introdotti nell'anno in corso animali delle specie recettive di provenienza direttamente o indirettamente extraregionale, sono soggetti a particolari misure di sorveglianza.
2. In tali aziende, tutti gli animali introdotti devono essere sottoposti a visite cliniche e prelievi di sangue e siero per esami virologici e sierologici entro tre giorni dal loro arrivo a destinazione.
3. Successivamente le aziende e gli animali di cui ai commi precedenti devono essere inserite obbligatoriamente nel sistema regionale di sorveglianza sierologica per un periodo di almeno sei mesi, con almeno cinque animali sentinella in ciascuna azienda.

#### **ART. 6 Obblighi, adempimenti e indennizzi**

1. I proprietari o detentori degli animali recettivi debbono offrire la massima collaborazione ai Servizi Veterinari per lo svolgimento delle operazioni di vaccinazione, in particolare provvedendo al contenimento degli animali.
2. Ai proprietari o detentori di animali vaccinati, che a causa della vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini hanno subito casi di mortalità o aborti, sono riconosciuti gli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218.
3. I proprietari o detentori che si siano rifiutati di collaborare all'esecuzione della vaccinazione non hanno diritto al riconoscimento di indennizzi per danni diretti o indiretti da eventuale focolaio di malattia successivamente verificatosi, indipendentemente dal sierotipo e dalla natura, vaccinale o di campo, del virus all'origine del focolaio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 4

DEL 17/02/2009

## ART. 7 Flusso dati

1. I Responsabili dei Servizi veterinari delle ASL trasmettono settimanalmente all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale il riepilogo delle attività di vaccinazione svolte dai veterinari ufficiali, mediante le schede SBT09 di cui all'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modifiche.
2. I Servizi veterinari delle ASL inviano al Servizio Prevenzione regionale, entro e non oltre il 30 agosto 2009 i dati riassuntivi relativi alle operazioni svolte con il vaccino inattivato per il sierotipo BTV8 e gli elenchi in formato elettronico degli allevamenti bovini ed ovini e caprini presenti nel territorio con almeno un capo vivo, suddivisi secondo le seguenti tipologie:
  - a) allevamenti vaccinati per il sierotipo BTV8 n° di capi vaccinati distinti per categoria;
  - b) allevamenti non vaccinati in quanto riformati per gravi motivi sanitari;
  - b) allevamenti non vaccinati per mancata collaborazione da parte dell'allevatore.
3. In caso di danni diretti rilevati in seguito a vaccinazione, il Servizio veterinario competente invia la scheda di rilevamento di cui all'Allegato 2, con i relativi aggiornamenti, al Servizio Prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale unitamente alla copia della scheda SBT10 entro e non oltre sessanta giorni dalla vaccinazione.
4. I Servizi veterinari delle ASL, all'atto della registrazione delle nuove aziende sentinella arruolate ai sensi dell'art. 5 del presente Decreto, compilano la modulistica di cui all'allegato 1/bis e 2/bis della parte IV, All. 1 dell'O.M. 11.05.2001 e s.m. e i., e ne trasmettono copia al Servizio Prevenzione dell'Assessorato, specificando la motivazione dell'arruolamento.

## ART. 8 Abrogazioni e norme finali

1. Per tutte le fattispecie non previste dal presente Decreto concernenti le misure sanitarie in corso di epidemia e la sorveglianza sierologica si rimanda alle norme dell'Ordinanza Ministeriale del 11 maggio 2001 e successive modificazioni, del Manuale operativo e Piano di emergenza di cui al D.L.vo n° 225/2003, della Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del Regolamento (CE) N. 1266/2007 della Commissione e del Decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 37 del 09 dicembre 2008.
2. I Direttori Generali, i Servizi di Sanità animale delle ASL e gli allevatori, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati di rispettare e di far rispettare il presente Decreto.
3. Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e nel sito internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed entra immediatamente in vigore.

L'Assessore

Nerina Dirindin

SF/4.4  
SM/Resp.4.4  
DC/Dir.Serv.Prev.  
GP/Dir.Gen.Sanità